



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 14 ottobre 2013  
(OR. en)**

**14668/13  
ADD 1**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2011/0194 (COD)**

---

---

**CODEC 2246  
PECHE 443**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio <b>(prima lettura)</b> - Adozione a) della posizione del Consiglio in prima lettura b) della motivazione del Consiglio = Dichiarazioni

---

**Dichiarazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme di controllo nel settore della tracciabilità dei prodotti e dell'informazione dei consumatori**

A seguito della riforma del regolamento sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, il Parlamento europeo ed il Consiglio invitano la Commissione europea a presentare loro una proposta volta a modificare il regolamento sul controllo (regolamento n. 1224/2009). Tale modifica dovrebbe tener conto della necessità di regolamentare la fornitura di informazioni relative al tipo di attrezzi per quanto riguarda i prodotti provenienti dalla pesca di cattura.

Il Parlamento europeo ed il Consiglio invitano inoltre la Commissione ad adottare, a tempo debito, le necessarie modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione per quanto concerne le informazioni obbligatorie da fornire al consumatore in modo da tener conto delle disposizioni del presente regolamento, del regolamento sul controllo modificato, e del regolamento n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

### **Dichiarazioni della Commissione**

#### **Articolo 35**

##### paragrafo 1, lettera e)

La Commissione non concorda con la modifica introdotta dai giuristi linguisti all'articolo 42, paragrafo 1, lettera e), del testo dell'accordo politico convenuto nel trilogio informale dell'8 maggio 2013 sulla proposta della Commissione di regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (nuovo articolo 35, paragrafo 1, lettera e), del documento 12005/13).

La posizione della Commissione è che, come convenuto nel trilogio informale dell'8 maggio 2013, un contrassegno o un'etichettatura adeguati dovrebbero indicare il termine minimo di conservazione, senza ulteriori specificazioni, per tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 42, paragrafo 1 (nuovo articolo 35, paragrafo 1, del documento 12005/13) offerti per la vendita al consumatore finale. L'introduzione delle parole "se appropriato" alla fine dell'articolo 42, paragrafo 2, lettera e) (nuovo articolo 35, paragrafo 1, lettera e), del documento 12005/13) creerà incertezza giuridica e comprometterà il conseguimento dell'obiettivo di migliorare la trasparenza per i consumatori.

#### **Articolo 35**

La Commissione deplora che l'accordo tra i colegislatori abbia eliminato dalla proposta della Commissione l'obbligo di indicare la data di cattura e la data della raccolta per i prodotti della pesca ovvero dell'acquacoltura. Ritiene che questi dati forniscano ai consumatori informazioni essenziali. L'indicazione delle date di cattura e di raccolta va chiaramente a beneficio dei pescatori e allevatori artigianali e favorisce le filiere brevi per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

La Commissione deplora inoltre che i legislatori abbiano eliminato dalla proposta della Commissione l'applicazione di determinati obblighi in materia di etichettatura ai prodotti preparati o conservati, ossia denominazione commerciale, metodo di produzione e provenienza. La Commissione ritiene che questi obblighi rispondano al desiderio sempre più diffuso da parte del pubblico di ottenere informazioni sul contenuto dei prodotti conservati e preparati. Si tratta inoltre di un aspetto essenziale della credibilità e qualità della produzione dell'Unione.

La Commissione tiene a ribadire che i miglioramenti in materia di etichettatura da essa proposti non imporrebbero oneri sproporzionati al settore della pesca in quanto si basano sugli obblighi vigenti in materia di tracciabilità.

---